

REGOLAMENTO REGIONALE 02 agosto 2018, n. 4**REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO, DI ACQUITURISMO E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 22/2014.**

Bollettino Ufficiale n. 254 del 3 agosto 2018

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizioni

TITOLO I - ATTIVITÀ DI PESCATURISMO

- Art. 3 - Organizzazione e svolgimento delle attività e delle iniziative di pescaturismo
- Art. 4 - Pescaturismo nelle acque marine
- Art. 5 - Pescaturismo nelle acque interne

TITOLO II - ATTIVITÀ DI ITTITURISMO

- Art. 6 - Iniziative dell'ittiturismo
- Art. 7 - Ospitalità nelle imprese ittiche
- Art. 8 - Ospitalità nell'abitazione dell'imprenditore ittico
- Art. 9 - Ospitalità in alloggio diverso dall'abitazione
- Art. 10 - Ospitalità in imbarcazione
- Art. 11 - Iniziative ricreative, culturali, didattiche e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del settore ittico

TITOLO III - ATTIVITÀ DI ACQUITURISMO

- Art. 12 - Iniziative dell'acquiturismo
- Art. 13 - Norme applicabili

TITOLO IV - ATTIVITÀ CONNESSE

- Art. 14 - Attività connesse
- Art. 15 - Attività di trasformazione
- Art. 16 - Attività di distribuzione e di commercializzazione
- Art. 17 - Attività di somministrazione di pasti e bevande

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 18 - Segnalazione certificata di inizio attività
- Art. 19 - Disposizioni relative alle strutture in disponibilità dell'impresa
- Art. 20 - Aspetti igienico-sanitari
- Art. 21 - Iscrizione all'elenco regionale
- Art. 22 - Riconoscimento dei Club di eccellenza

TITOLO VI - ADEMPIMENTI E CONTROLLI

- Art. 23 - Obblighi dell'impresa ittica
- Art. 24 - Controlli

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

- Art. 25 - Disposizioni transitorie
- Art. 26 - Rinvio

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione della legge regionale 24 luglio 2014, n. 22 "Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della Consulta ittica regionale. Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)", secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge medesima.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2014, si applicano le seguenti definizioni:

a) impresa ittica: l'insieme delle attività di pesca e di acquacoltura esercitate dall'imprenditore ittico in modo professionalmente organizzato, per la produzione e lo scambio dei prodotti pescati o allevati;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- b) materie prime aziendali: i prodotti derivanti dall'esercizio diretto dell'attività di pesca ed acquacoltura che si distinguono dalle materie secondarie, frutto della trasformazione delle materie prime;
- c) ospitalità: offerta di pernottamento o alloggio;
- d) attività ricreative, didattiche, culturali, sociali, di pratica sportiva, escursionistiche: le iniziative finalizzate ad intrattenere gli ospiti ovvero a fornire servizi, organizzate dall'impresa nell'ambito delle proprie attività;
- e) attività commerciali: attività dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermedie nella circolazione dei beni, di trasporto per terra, per acqua o per aria, o attività ausiliarie alle precedenti;
- f) somministrazione di pasti e bevande: l'attività commerciale di offerta di pasti e bevande con la valorizzazione dei prodotti ittici locali pescati o allevati;
- g) degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti gastronomici: attività di servizio svolta attraverso l'offerta di una o più pietanze nelle quali è prevalente la valorizzazione di un prodotto aziendale senza che l'offerta assuma complessivamente la caratteristica di un pasto;
- h) marineria: il complesso degli uomini, dei mezzi e delle attività che concorrono a costituire la potenza peschereccia di un determinato porto.

Titolo I ATTIVITÀ DI PESCATURISMO

Art. 3

Organizzazione e svolgimento delle attività e delle iniziative di pescaturismo

1. Nell'ambito dell'attività di pescaturismo, come definita all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014, rientrano le seguenti iniziative:
- a) lo svolgimento di attività turistico-ricreative per la divulgazione della cultura del mare e della pesca finalizzate all'organizzazione e allo svolgimento di escursioni in mare, lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi e per la diffusione del patrimonio di conoscenze legate ai mestieri e alle tradizioni della pesca;
- b) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale, anche per l'osservazione di attività di pesca professionale;
- c) lo svolgimento di attività di pesca sportiva e ricreativa mediante l'impiego degli attrezzi da pesca consentiti;
- d) il trasporto di subacquei.

Art. 4

Pescaturismo nelle acque marine

1. L'esercizio dell'attività di pescaturismo nelle acque marine è subordinato alla specifica autorizzazione all'imbarco di persone estranee all'equipaggio, rilasciata dall'autorità preposta all'iscrizione dell'imbarcazione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alla determinazione dei sistemi di pesca, degli attrezzi utilizzabili, delle possibili aree, dei periodi e dei tempi di esercizio dell'attività, le imprese ittiche sono tenute al rispetto delle norme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima) e dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41).

Art. 5

Pescaturismo nelle acque interne

1. Le imprese ittiche esercenti la pesca professionale nelle acque interne possono intraprendere l'attività di pescaturismo su imbarcazioni in disponibilità dell'impresa ittica, regolarmente iscritte ai Registri delle unità adibite alla navigazione nelle acque interne.
2. Per quanto attiene alla determinazione dei sistemi di pesca, degli attrezzi utilizzabili, delle possibili aree, dei periodi e dei tempi di esercizio dell'attività, le imprese di pesca sono tenute al rispetto delle norme previste dalla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) e dal regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 (Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26, legge regionale 7 novembre 2012, n. 11).

Titolo II ATTIVITÀ DI ITTITURISMO

Art. 6

Iniziative dell'ittiturismo

1. Nell'ambito dell'attività di ititurismo, come definita all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2014, rientrano le seguenti iniziative:
- a) attività di ospitalità;

- b) attività ricreative;
- c) attività di tipo didattico;
- d) attività culturali;
- e) attività di fornitura di beni e servizi;
- f) attività volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca;
- g) attività volte alla valorizzazione degli aspetti socioculturali del settore ittico.

Art. 7

Ospitalità nelle imprese ittiche

1. L'ospitalità nelle imprese ittiche di pesca professionale è costituita dall'offerta di pernottamento o alloggio nell'abitazione familiare ovvero in edifici già in disponibilità dell'impresa stessa, organizzati in camere o unità abitative o nelle imbarcazioni armate dall'impresa ittica.
2. Gli edifici per l'ospitalità devono possedere o acquisire la conformità edilizia e l'agibilità mentre le imbarcazioni devono presentare i requisiti di cui all'articolo 10.
3. L'ospitalità in edifici già in disponibilità dell'impresa o nell'abitazione familiare è complessivamente ammessa nel limite di dodici posti letto, fatta salva la presenza di eventuali culle o letti aggiuntivi occasionali per bambini di età inferiore ai dodici anni che non rientrano nel suddetto limite.

Art. 8

Ospitalità nell'abitazione dell'imprenditore ittico

1. L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore ittico e dai suoi familiari esclusivamente nei locali abitabili.
2. Nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali di abitazione, in ordine alla superficie, all'altezza e alle aperture delle camere, non possono essere previsti mediamente più di quattro posti letto per singola camera ammobiliata.

Art. 9

Ospitalità in alloggio diverso dall'abitazione

1. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, l'ospitalità in edifici già in disponibilità dell'impresa, diversi dall'abitazione familiare, è ammessa in un massimo di sei camere ammobiliate.
2. L'ospitalità negli edifici diversi dall'abitazione familiare è strutturata dall'impresa ittica in funzione del servizio che intende offrire: camere, miniappartamenti, unità abitative autonome, camerate ed altre tipologie, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e della normativa di settore avente incidenza sull'attività edilizia, nonché previa acquisizione del titolo edilizio, se richiesto.
3. Nel caso di ospitalità in appartamenti o miniappartamenti, il conteggio delle camere viene effettuato solo per i locali dove sono effettivamente presenti posti letto.
4. Se nella segnalazione di cui all'articolo 18 vengono indicati soggiorni, salotti o zone giorno prive di posti letto e successivamente questi locali vengono utilizzati per il pernottamento, l'impresa sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2014.

Art. 10

Ospitalità in imbarcazione

1. Nel caso di ospitalità a bordo dell'unità da pesca, è necessaria l'esistenza di sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle normalmente previste per i membri dell'equipaggio.

Art. 11

Iniziative ricreative, culturali, didattiche e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del settore ittico

1. L'impresa può proporre e favorire lo svolgimento di attività ricreative e di pratica sportiva, didattiche, culturali ed escursionistiche strettamente legate al mondo della pesca per un'offerta di qualità, di intrattenimento dell'ospite volte alla tutela, qualificazione e valorizzazione delle peculiarità e delle risorse specifiche di ciascuna marineria e ad avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo della pesca, alle sue tradizioni, alla sua cultura ed all'ambiente circostante.
2. Tutte le attività proposte devono essere prevalentemente finalizzate alla valorizzazione del territorio e delle aree acquicole, vallive e marine, del patrimonio ittico, nonché delle produzioni ittiche.
3. Le attività didattiche, al di fuori di ogni percorso scolastico, devono mirare a far conoscere e valorizzare il mondo della pesca e dei pescatori e tutte le sue specificità attuali e storiche.
4. Le attività volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca sono quelle volte a promuovere la conoscenza degli ambienti fluviali, vallivi, costieri e marini in cui si svolge la pesca, tramite l'organizzazione di iniziative quali escursioni, visite guidate e incontri volti a diffondere la conoscenza dell'ecologia dei luoghi. Le iniziative volte alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del settore ittico sono quelle finalizzate a promuovere la conoscenza dell'attività dell'impresa ittica e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzo e fruizione dei beni produttivi ad ogni tipo di pubblico, al fine di incentivare lo sviluppo

della cultura per gli aspetti rilevanti del settore ittico. La valorizzazione comprende, inoltre, finalità educative e formative di stretto collegamento con le attività svolte dall'impresa ittica e con gli ecosistemi acquatici nei quali la stessa opera, al fine di migliorare la conoscenza e, conseguentemente, anche la conservazione delle tradizioni ittiche e dell'ambiente ove le attività ittiche si svolgono, incrementandone la fruibilità.

Titolo III ATTIVITÀ DI ACQUITURISMO

Art. 12

Iniziative dell'acquiturismo

1. Nell'ambito dell'attività di acquiturismo, come definita all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 22 del 2014, rientrano le seguenti iniziative:

- a) attività di ospitalità;
- b) attività ricreative;
- c) attività di tipo didattico;
- d) attività culturali;
- e) attività di fornitura di beni e servizi;
- f) attività volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse dell'acquacoltura;
- g) attività volte alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali dell'acquacoltura e del settore ittico.

2. Le attività di acquiturismo sono attività connesse all'attività di acquacoltura, come definite dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2012, n. 96), per le quali deve essere rispettato il rapporto di connessione di cui all'articolo 14, comma 3, del presente regolamento.

3. Tra le attrezzature in disponibilità dell'impresa di acquacoltura rientrano le imbarcazioni provviste di licenza di pesca di quinta categoria o di licenza in conto proprio o iscritte ai registri della navigazione interna, purché normalmente utilizzate per le operazioni all'interno degli allevamenti.

Art. 13

Norme applicabili

1. Alle attività di acquiturismo svolte dall'impresa ittica esercente l'acquacoltura si applicano le norme previste per le attività di ittiturismo, in quanto compatibili con le attività di acquacoltura continentale, valliva e marina.

Titolo IV ATTIVITÀ CONNESSE

Art. 14

Attività connesse

1. Le imprese che svolgono le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo possono, inoltre, svolgere, attività connesse all'attività prevalente di pesca o acquacoltura, mediante l'utilizzo di strutture e attrezzature o di risorse normalmente impiegate dall'impresa stessa.

2. Sono considerate connesse, purché rispettino il rapporto connessione rispetto alla pesca professionale e all'acquacoltura, le seguenti attività:

- a) trasformazione, comprese quelle di manipolazione, cottura e conservazione;
- b) distribuzione e commercializzazione, compresa la somministrazione di pasti;
- c) valorizzazione e promozione dei prodotti pescati e allevati;
- d) attività per l'uso sostenibile e per la tutela degli ecosistemi acquatici e dell'ambiente costiero.

3. La Regione definisce i criteri ed i parametri per l'individuazione del rapporto di connessione rispetto alle prevalenti attività di pesca professionale e di acquacoltura.

Art. 15

Attività di trasformazione

1. Rientra in tale attività la lavorazione, preparazione, modificazione e conservazione di prodotti ittici destinati al consumo e alla vendita diretta.

2. Per lo svolgimento dell'attività di trasformazione, l'impresa deve garantire il rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie e delle specifiche norme di legge previste.

Art. 16

Attività di distribuzione e di commercializzazione

1. Rientrano nell'ambito della distribuzione e commercializzazione l'attività di vendita diretta e l'attività di trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. La distribuzione e commercializzazione dei prodotti ittici freschi e trasformati offerti dalle imprese ittiche devono essere espressione e valorizzazione delle produzioni ittiche aziendali, del territorio, delle tradizioni gastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna, eventualmente aggiornate alle nuove tendenze culinarie.

3. La cessione occasionale al consumatore finale può avvenire per piccoli quantitativi di prodotti primari nel rispetto delle linee guida regionali in materia di igiene dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 17

Attività di somministrazione di pasti e bevande

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'attività commerciale connessa, svolta attraverso la ristorazione con somministrazione di pasti e bevande, anche non completa, finalizzata principalmente a valorizzare e promuovere la corretta utilizzazione gastronomica di prodotti aziendali.

2. La preparazione di pasti e bevande è consentita nel numero massimo di dodici coperti, per ciascuno dei due pasti principali. È ammesso l'uso della cucina domestica dell'abitazione dell'imprenditore, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; tale attività non si configura come "pubblico esercizio".

3. Per l'esercizio di tale attività, ad esclusione dei casi di uso della cucina domestica di cui al comma 2, l'imprenditore deve disporre di locali dotati dei requisiti igienico sanitari di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, nel rispetto delle eventuali limitazioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, nonché di personale alimentarista adeguatamente formato secondo le vigenti normative nazionali e secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria).

4. Non rientra in questa attività il semplice servizio di offerta di degustazione di prodotti ittici non elaborati gastronomicamente, in quanto tale attività può essere normalmente svolta nell'ambito dell'attività di pesca o di acquacoltura dell'impresa.

5. L'attività di somministrazione di pasti e bevande, nonché l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti gastronomici, è ammessa se risultano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

a) disponibilità di materie prime ittiche aziendali;

b) notifica sanitaria relativa all'idoneità dei locali utilizzati per la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

6. Le preparazioni gastronomiche sono caratterizzate dall'utilizzo di materie prime aziendali tipiche del territorio, nonché preferibilmente dall'offerta di pietanze espressione delle tradizioni tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna, anche eventualmente aggiornate in relazione alle attuali tendenze culinarie.

7. L'impresa ittica deve mettere a disposizione dell'ospite l'elenco dettagliato dei piatti e delle bevande offerte tramite un menù indicante anche i prezzi praticati, nonché l'elenco delle principali materie prime utilizzate per la preparazione dei cibi.

8. Sono considerati prodotti propri anche quelli ottenuti da materie prime aziendali lavorate da terzi.

9. La somministrazione della prima colazione da parte di imprese con il solo servizio di alloggio non comporta l'obbligo del rispetto delle percentuali di prodotto previste dall'articolo 2, comma 7, della legge regionale n. 22 del 2014.

10. Nel caso di calamità atmosferiche, segnalate dal Servizio Meteorologico Regionale o di epizootie, accertate dalle competenti Autorità sanitarie che abbiano impedito per certi periodi le attività di pesca o acquacoltura, l'attività di somministrazione di pasti e bevande può essere esercitata in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge regionale n. 22 del 2014.

11. L'utilizzo della cucina domestica per la preparazione di pasti e bevande e l'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di "ospitalità ittica o acquicola familiare" è consentito solo per le strutture conformi agli strumenti edilizi ed urbanistici e provviste di certificato di conformità edilizia e agibilità.

12. Della regolarità rispetto a quanto previsto al comma 11 deve essere fatto specifico riferimento nella segnalazione certificata di inizio attività presentata allo sportello unico per le attività produttive competente.

Titolo V DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18

Segnalazione certificata di inizio attività

1. L'esercizio delle attività di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e di quelle connesse è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) allo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) competente, che ne trasmette copia al Comune interessato e alla Regione.

2. Tale segnalazione è unica per tutte le attività di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività ad esse connesse.

3. La modulistica per la presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività è predisposta dalla Regione, in conformità al presente regolamento, e i Comuni se ne avvalgono.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 19

Disposizioni relative alle strutture in disponibilità dell'impresa

1. Tutte le attrezzature e i beni, compresa l'imbarcazione, nonché gli edifici in disponibilità dell'impresa, sia destinati ad abitazione, sia strumentali all'attività ittica, possono essere adibiti all'attività di ittiturismo e di acquiturismo e alle attività ad esse connesse, in conformità al presente regolamento, senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d'uso. Le trasformazioni edilizie dei medesimi beni sono attuate nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, tra cui la disciplina degli usi ammessi.
2. Le attività di ittiturismo, di acquiturismo e i servizi accessori alle attività connesse possono essere svolti anche in edifici di nuova costruzione, realizzati in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
3. Per servizi accessori si intendono locali di servizio (bagni non funzionali all'attività di ospitalità, spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali senza permanenza fissa di persone) o vani tecnici per attrezzature ed impiantistica (locali caldaia, condizionamento, trattamento acque ed altre attrezzature ed impiantistica).
4. I servizi accessori, quando possibile e funzionale alle attività, devono essere inseriti nelle aree portuali asservite alla pesca o in aree contigue all'impianto di acquacoltura per le attività di acquiturismo.
5. Qualora presso l'impresa siano presenti sale pluriuso è necessario che nella segnalazione certificata di inizio attività, vengano specificate le principali attività che in esse possono essere svolte, nonché la capienza massima.
6. Qualora presso l'impresa siano presenti piscine, per quanto applicabile, si fa riferimento alla disciplina regionale in materia.

Art. 20

Aspetti igienico-sanitari

1. L'imprenditore nell'esercizio delle attività di ittiturismo, di acquiturismo e di quelle ad esse connesse deve garantire:
 - a) il rispetto delle normative igienico-sanitarie per il settore cui la specifica attività fa riferimento per tipologia;
 - b) il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari, dei locali destinati alle attività, previsti per l'abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene che dovranno tenere in considerazione le caratteristiche strutturali, rurali, architettoniche e tipologiche degli immobili, nonché la specificità delle produzioni e delle attività ittiche svolte nell'esercizio delle attività;
 - c) il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti.
2. Per quanto attiene l'uso dell'abitazione familiare e delle strutture ove si svolgono le attività di ittiturismo, di acquiturismo e quelle ad esse connesse, si applicano le norme ed i requisiti dei regolamenti locali, qualora questi contengano norme specifiche per tali attività.
3. Per quanto attiene la sicurezza alimentare si rinvia alle previsioni contenute nel vigente atto amministrativo regionale.

Art. 21

Iscrizione all'elenco regionale

1. Il Comune che riceve una segnalazione certificata di inizio di attività ne dà comunicazione alla Regione al fine dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco regionale degli operatori che svolgono attività di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse.
2. La comunicazione dovrà riportare:
 - a) i dati dell'impresa e del titolare della stessa;
 - b) l'indicazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura, al Registro delle Imprese di pesca o all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna);
 - c) una descrizione dettagliata dell'azienda e di ogni singola attività ittica svolta, indicando le relative quantità, nonché l'eventuale certificazione di produzione biologica;
 - d) le attività che si intendono svolgere e quali imbarcazioni, strutture e superfici siano destinate alle attività medesime.
3. Il Comune competente prima della comunicazione alla Regione dovrà verificare a campione i seguenti dati ed informazioni, comunicati in sede di segnalazione certificata di inizio di attività e soggetti a dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dall'imprenditore interessato:
 - a) la sussistenza della qualifica di impresa ittica ai sensi del decreto legislativo n. 4 del 2012 o comunque di imprenditore agricolo esercente l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
 - b) l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese e che nella visura camerale risultino i codici di attività (ATECO) relativi alla pesca professionale o all'acquacoltura;
 - c) il possesso della partita IVA;
 - d) la sussistenza dei parametri dichiarati per il calcolo del rapporto di connessione con l'attività prevalente sulla base dell'atto a tal fine adottato dalla Regione.

4. Gli esiti degli accertamenti istruttori e degli eventuali sopralluoghi dovranno essere riportati in apposito verbale.

Art. 22

Riconoscimento dei Club di eccellenza

1. I Club di eccellenza, costituiti da imprese ittiche esercenti le attività di cui al presente regolamento, sono finalizzati a migliorare l'offerta in un'ottica di specializzazione e di valorizzazione dei servizi e dei prodotti offerti e devono dotarsi di un regolamento e di uno specifico disciplinare.

2. Il regolamento ed il disciplinare dei Club dovranno contenere specifiche indicazioni relative ai seguenti temi:

a) un uso prevalente di prodotti propri o tipici nell'ambito della ristorazione per la preparazione dei pasti; l'obiettivo di eccellenza si può ottenere aumentando di almeno un 25%, rispetto al quantitativo minimo previsto (51%), la presenza dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) un uso di almeno il 30% di un'unica tipologia di prodotto aziendale accompagnata da almeno un menù fisso di degustazione specifico disponibile su prenotazione;

c) presenza di un prodotto aziendale o naturale di nicchia a forte tipicità che viene proposto contemporaneamente in ambito ristorativo, in vendita diretta allo stato fresco, conservato o trasformato; per il pacchetto proposto deve essere allegata una relazione che evidenzia le potenzialità dell'offerta ai fini di un richiamo turistico;

d) proposte di servizi d'accoglienza particolarmente qualificati che prevedono norme di comportamento e servizi specifici che vadano oltre le proposte normalmente offerte dalle imprese ittiche regionali in applicazione delle norme vigenti; tali proposte devono mettere in valore aspetti particolarmente graditi ad una fascia specifica di ospiti; di tale potenzialità deve essere fornita adeguata motivazione con riferimento a studi, bibliografie, documentazioni di settore, buone prassi dimostrate e trasferibili;

e) possesso di certificazioni di qualità aziendali, comprese quelle di tipo ambientale; le eventuali certificazioni di solo processo non possono essere accettate se non applicate al fine di valorizzare specifici aspetti di cui ai punti precedenti;

f) aspetti paesaggistici, ambientali, naturalistici, culturali, sportivi, sociali o didattici di particolare rilevanza che possono essere messi in valore per rispondere a documentate esigenze del mercato; per questa tipologia di valorizzazione deve essere fornita adeguata documentazione a supporto della valenza dell'offerta proposta con cui si dimostri il valore aggiunto dell'offerta rispetto ad offerte simili presenti sul mercato dell'offerta turistica regionale;

g) recupero degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale ai fini della conservazione e valorizzazione delle loro peculiarità (casoni di valle, capanni da pesca, ex magazzini ricovero reti, ecc.); a tal fine dovrà essere fornito un progetto unitario che preveda, ove presenti, anche interventi su manufatti non adeguati per un loro migliore inserimento paesaggistico.

3. Per ottenere il riconoscimento, i Club di eccellenza dovranno avere statuti che prevedano un organismo di gestione a cui spetta compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione del club stesso. Per tale attività i club possono avvalersi di collaborazioni esterne.

4. Le richieste di riconoscimento devono dimostrare che l'organo di gestione dispone di potere decisionale, risorse umane e finanziarie sufficienti a svolgere le attività di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2014.

5. I Club di eccellenza devono essere costituiti da almeno tre imprese ittiche. Tali Club, una volta costituiti, devono presentare domanda di riconoscimento alla Regione.

6. Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo, nonché documentazione afferente:

a) l'elenco dei soci;

b) gli organismi di gestione;

c) il regolamento nonché il disciplinare di comportamento e di offerta dei servizi turistici da mettere in valore con indicazione specifica dei criteri quantitativi adottati;

d) il marchio distintivo e la denominazione;

e) la descrizione del sistema di controllo adottato e delle sanzioni applicabili;

f) l'indicazione delle iniziative di promozione che si intendono svolgere nel primo anno dopo l'accreditamento e nel triennio successivo con relativo piano economico di copertura;

g) la quota annuale minima di associazione;

h) la relazione relativa ai punti di forza del Club ed alle opportunità che si vogliono cogliere con l'aggregazione nonché il piano d'azione del Club.

7. La Regione, a seguito di istruttoria tecnica, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, assume la decisione in merito al riconoscimento ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2014, con atto del responsabile del servizio competente.

8. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Club di eccellenza deve inviare alla Regione copia del registro dei soci, dove deve essere indicato per ciascuno data di iscrizione ed eventuale cessazione o esclusione, copia del rendiconto finanziario delle attività svolte con documentazione provante quanto fatto; relazione sui controlli effettuati presso le attività dei soci per verificare il rispetto del disciplinare del Club, con indicazione specifica delle anomalie e delle osservazioni fatte; un aggiornamento del piano annuale e triennale d'azione.

9. La Regione, a seguito di apposita istruttoria, può disporre entro 60 giorni l'eventuale revoca del riconoscimento.
10. In mancanza di specifico provvedimento di revoca, il riconoscimento si intende confermato.
11. La Regione definisce i parametri e le modalità di verifica e controllo dell'applicazione dei disciplinari adottati dai Club.

Titolo VI ADEMPIMENTI E CONTROLLI

Art. 23 Obblighi dell'impresa ittica

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 22 del 2014 l'imprenditore dovrà:
- a) esporre una copia della segnalazione certificata di inizio di attività presentata, all'interno dei locali dell'azienda, in prossimità del punto di ricevimento dei clienti o della cassa;
 - b) rispettare i periodi di apertura e chiusura comunicati al Comune;
 - c) rispettare il rapporto di connessione con l'attività prevalente delle attività connesse, nel rispetto dei parametri definiti dall'apposito atto regionale e nei limiti quantitativi massimi dichiarati al Comune;
 - d) nel caso in cui fra i servizi offerti sia prevista la ristorazione, garantire che la pesca o l'allevamento di quantitativi di prodotti ittici permettano produzioni sufficienti ad assicurare le percentuali minime di prodotto proprio, fatto salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 10 del presente regolamento;
 - e) fornire, a seguito di specifiche richieste, ai Comuni, alla Regione e all'ISTAT tutti i dati in possesso per monitorare la tipologia e la quantità dell'attività svolta;
 - f) svolgere tutte le attività nel rispetto della legislazione nazionale, della legge regionale n. 22 del 2014, delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle disposizioni in materia adottate dai Comuni.

Art. 24 Controlli

1. Al fine di verificare che le imprese svolgano l'attività nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti, i Comuni programmeranno controlli presso le imprese, in modo da effettuare almeno un controllo ogni tre anni.
2. I primi controlli dovranno essere, comunque, realizzati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I Comuni controllano tutti i requisiti soggettivi e produttivi che sono alla base dell'esercizio dell'attività.
4. È di competenza del Comune controllare l'effettiva attività svolta dall'impresa in termini di volumi (pasti, pernottamenti, etc.) e di modalità di svolgimento.
5. Rientra, pertanto, tra le competenze del Comune vigilare affinché nessuno svolga le attività previste dal presente regolamento od utilizzi marchi ingannevoli senza essere in possesso dei requisiti previsti.
6. I Comuni trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione gli esiti dei controlli effettuati nell'anno precedente per una valutazione complessiva dell'attività svolta.

Titolo VII NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 25 Disposizioni transitorie

1. Entro 30 giorni dall'adozione della modulistica di cui all'articolo 18, comma 3, gli imprenditori che già esercitano, in forza di normative nazionali, le attività di pescaturismo, di ittiturismo, di acquiturismo o le attività ad esse connesse, devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio di attività attraverso il S.U.A.P.

Art. 26 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla legge regionale n. 22 del 2014 e dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme nazionali e regionali vigenti in materia di agriturismo.